



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7295 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Tringali, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Scuola Sottufficiali Marina Militare Taranto Mariscuolata,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

██████████, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del "Modulo di Notifica" - Accertamento dell'idoneità psico-fisica per

l'arruolamento in qualità di VFI - Forze Speciali e Componenti Specialistiche - nella Marina Militare del 19/5/2025, con il quale la Commissione per gli Accertamenti Sanitari Psico-Fisici di Taranto ha dichiarato il ricorrente "[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Verbale 2180 del 15/05/2025";

- della presupposta comunicazione del 15.5.2025 contenente il seguente giudizio diagnostico: "[REDACTED]";

- della connessa esclusione del ricorrente dagli idonei al settore d'impiego "Operatore di bordo aeromobile" CEMM-CP/AER;

- della conseguente specifica graduatoria finale degli idonei al settore d'impiego "Componente Aeromobili" nella parte in cui non include il ricorrente che, invece, sarà incluso soltanto in quella dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale in relazione ai quali è risultato idoneo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 24\7\2025: per l'annullamento anche della graduatoria definitiva per il settore d'impiego "Componente AEROMOBILI" nella parte in cui non include il ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Scuola Sottufficiali Marina Militare Taranto Mariscuolata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa Chiara

M_D AB05933 REG2026 0000457 02-01-2026

Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti gli esiti della verifica – disposta con la precedente ordinanza n. 18570/2025 – nel senso della ravvisata insussistenza in capo all’odierno ricorrente della condizione di inidoneità (riferita nella specie alla prosecuzione dell’*iter* selettivo per il settore d’impiego “Aeromobili”) in ragione della

con la correlata valutazione, ai fini della procedura concorsuale *de qua*, in termini di “... idoneo quale aspirante componente facente parte degli equipaggi fissi di volo E.F.V. in piena conformità ai dettami previsti dalla normativa di riferimento ...”;

Considerato che la presente controversia investe altresì la graduatoria finale di merito formata all’esito dell’anzidetta procedura concorsuale, oggetto di impugnativa – nella parte non includente il nominativo del medesimo ricorrente – con successivo ricorso per motivi aggiunti la cui notifica risulta allo stato effettuata soltanto nei confronti di uno dei controinteressati, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto, ai sensi degli artt. 27 e 49, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto, in considerazione dell’elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto che la notificazione dovrà effettuarsi – nel rispetto degli obblighi in materia di tutela della *privacy* – mediante pubblicazione, sul sito *web* dell’Amministrazione resistente, della presente ordinanza e del ricorso, nonché dell’elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi dei candidati presenti nella graduatoria finale);

Ritenuto al riguardo che parte ricorrente dovrà provvedere, al più presto e comunque entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data

della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica dei suindicati atti da pubblicare (inclusa la presente ordinanza);

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà all'anzidetta pubblicazione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, rilasciando altresì alla parte ricorrente apposita attestazione in ordine all'avvenuta pubblicazione;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato dalla medesima Amministrazione, dovrà essere depositata in giudizio, a cura della parte ricorrente, nei successivi 15 (quindici) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, alla luce delle circostanze evidenziate e in ragione della sussistenza del pregiudizio lamentato dal ricorrente, debba essere assicurata allo stesso la tutela cautelare interinale *ex art. 27, co. 2, c.p.a.*, ai fini dell'ammissione "con riserva" al completamento dell'*iter* concorsuale;

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 18 febbraio 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie, in via interinale, la proposta domanda cautelare e, per l'effetto, ammette "con riserva" il ricorrente al completamento dell'*iter* concorsuale.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 18 febbraio 2026, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore

Gianluca Amenta, Referendario

L'ESTENSORE
Chiara Cavallari

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.